Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 ottobre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 934.

Istituzione di due posti convenzionati di professore di ruolo per l'insegnamento di tecnologia e utilizzazioni forestali e di economia ed estimo forestale presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 27 ottobre 1954, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo riservati, uno all'insegnamento di tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata) e l'altro all'insegnamento di economia ed estimo forestale, in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di agraria della Università di Firenze, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo resteranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

REPERTORIO n. 406

Convenzione fra l'Università degli studi di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la istituzione di due posti di professore di ruolo per cattedre forestali.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantaquattro e questo dì ventisette del mese di ottobre in Firenze, nella sede dell'Università degli studi, piazza San Marco n. 4, innanzi a me dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Università stessa, giusta il decreto del rettore in data 1° luglio 1950, con rinunzia, di comune accordo, della presenza dei testimoni, sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori:

Sacchi prof. Giulio fu Rosalino, nato a Rosignano Marittimo (Livorno), residente a Roma, via Giosuè Borsi n. 11, per ragioni del suo ufficio, nella sua qualità di direttore della Azienda di Stato per le foreste demaniali, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa come da deliberazione del 12 marzo 1954, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera « *A* », e in virtù dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, e successivo art. 6 del decreto-legge 17 febbraio 1948, n. 215;

Lamanna prof. E. Paolo fu Angelo, nato a Matera, e domiciliato in Firenze in piazza San Marco n. 4, per ragioni del suo ufficio, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Firenze, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Università stessa con deliberazione in data 11 ottobre 1954, che in estratto autentico si allega sotto lettera « *B* »;

Premesso:

a) che si rende necessario un aumento di posti di ruolo di materie forestali della Facoltà di agraria dell'Università di Firenze e che tale necessità è particolarmente sentita per l'importanza ognora crescente dal punto di vista scientifico ed applicativo;

b) che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali in conformità dell'art. 67 del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e del regio decreto 26 marzo 1936, n. 657, relativi alle spese per l'istruzione forestale, è venuta nella determinazione di potenziare gli studi forestali con adeguato finanziamento per la istituzione di due posti di ruolo per le cattedre di insegnamento nonchè per il miglior funzionamento dell'attività didattica della sezione forestale della Facoltà di agraria di Firenze;

c) che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze ha preso atto, con vivo compiacimento, delle deliberazioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, convengono e stipulano, nella veste suindicata, quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di agraria dell'Università di Firenze, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà stessa, saranno istituiti, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo per le cattedre forestali di cui uno per la cattedra di « tecnologia ed utilizzazioni forestali » e l'altro per la cattedra di « economia ed estimo forestale ».

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali assume l'obbligo di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, all'Università di Firenze, per il finanziamento delle cattedre di cui all'art. 1, la somma di L. 1.800.000 (un milioneottocentomila) più L. 200.000 (duecentomila) per il fondo pensione a favore dei titolari di ciascuna cattedra, da pagarsi a decorrere dall'anno di nomina dei professori di ruolo assegnati alle cattedre medesime.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali si impegna inoltre a corrispondere annualmente la somma di L. 400.000 per il miglior funzionamento delle attività didattiche della sezione forestale della Facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Art. 3.

L'Università di Firenze si obbliga, in esecuzione della istituzione dei posti di cui all'art. 1:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo titolari delle cattedre di cui all'art. 1 compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria delle cattedre suddette la somma che rimanesse disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 4.

Qualora in seguito a variazione del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato la somma di lire 1.800.000 (un milioneottocentomila) più L. 200.000 (duecentomila) per il fondo di pensione per ciascuna cattedra, risultasse inferiore a quella necessaria all'Università di Firenze per versare allo Stato le somme dovute ai sensi dell'art. 3 di questa Convenzione per i professori di ruolo titolari delle cattedre di cui all'art. 1, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali si impegna a versare annualmente all'Università medesima la somma occorrente ad integrare la differenza suddetta.

Art. 5.

La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni, con decorrenza dall'anno della nomina del professore di ruolo della cattedra stessa presso l'Università di Firenze. La Convenzione può essere rinnovata, allo scadere del termine, con nuove deliberazioni dell'Ente finanziatore con la stipula di apposita nuova convenzione con l'Università di Firenze.

Art. 6.

La presente Convenzione s'intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università di Firenze sarà registrato in esenzione di tasse di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Firenze.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, con mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta di pagine sei e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia salvo quanto notasi di mio pugno.

F.to: *Giulio Sacchi* n. n.
» *E. Paolo Lamanna* n. n.
» *Tullio Gallo*

ALLEGATO « *A* »

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI
Consiglio di amministrazione

Adunanza del 12 *marzo* 1954

L'ispettore superiore Scalambretti riferisce sul seguente oggetto:

4/107 *Proposta di istituzione di due cattedre universitarie presso la Facoltà di scienze forestali della Università degli studi di Firenze.*

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO

Visto il rapporto 11 marzo 1954, n. 2075, della Direzione A.S.F.D., relativo alla stipula della Convenzione con la Università degli studi di Firenze per la istituzione di n. 2 cattedre di discipline forestali presso la Facoltà di scienze agrarie e forestali di quella Università per le quali l'Azienda S.F D. si assume l'onere di corrispondere annualmente la somma occorrente per il funzionamento delle stesse;

Rilevato che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 ottobre 1951, con delibera n. 2/25 approvava, fra l'altro, l'aumento della spesa relativa alla istruzione universitaria al fine di ottenere la istituzione di nuove cattedre di discipline forestali presso la Facoltà di scienze agrarie e forestali della Università degli studi di Firenze;

Visto che la Direzione dell'A.S.F.D. ha svolte le opportune trattative con il Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per la istruzione universitaria e con la Facoltà di scienze agrarie e forestali della Università degli studi di Firenze, concordando di stipulare una convenzione con la Università degli studi di Firenze in base alla quale la S.F.D. si impegna a corrispondere alla predetta Università, per la durata di anni 10, la somma occorrente per il funzionamento di n. 2 cattedre universitarie;

Visto che di tali due cattedre una sarà quella di « tecnologia ed utilizzazioni forestali » e l'altra sarà designata dalla Facoltà agraria e forestale di Firenze;

Considerato che per il funzionamento di ciascuna cattedra dovrà essere corrisposta annualmente la somma di L. 1.800.000 più L. 200.000 per il trattamento di quiescenza e quindi per due cattedre L. 4.000.000 oltre le opportune integrazioni finanziarie alle spese per il miglior funzionamento delle attività didattiche della Sezione forestale della Università di Firenze, che saranno limitate allo stretto indispensabile;

Convenuto che in caso di variazioni del trattamento economico dei professori ove la somma di L. 2.000.000 risultasse inferiore a quella realmente dovuta allo Stato dall'Università di Firenze, la Azienda S.F.D. si impegna a versare alla detta Università la somma occorrente ad integrare la differenza;

Riscontrata la opportunità di precisare nella Convenzione in parola che l'onere delle pensioni spettanti ai professori delle istituende due cattedre resta a carico dello Stato;

Considerato che il finanziamento della istruzione universitaria forestale rientra negli scopi istituzionali dell'A.S.F.D.;

Su conforme avviso del relatore;

Delibera:

a) di approvare lo schema di Convenzione predisposto di concerto tra la Direzione dell'A.S.F.D. e l'Università degli studi di Firenze per la istituzione di n. 2 cattedre di discipline forestali nella Facoltà di scienze agrarie e forestali in base alla quale l'A.S.F.D. si impegna a corrispondere alla predetta Università per 10 anni, la somma occorrente per il funzionamento di dette due cattedre universitarie, dando incarico alla Direzione dell'A.S.F.D. di prendere accordi per precisare nella Convenzione in parola, che l'onere delle pensioni spettanti ai professori delle istituende due cattedre resta a carico dello Stato;

b) di autorizzare annualmente per la durata di dieci anni la spesa di L. 4.000.000 oltre le opportune integrazioni finanziarie per il miglior funzionamento delle attività didattiche della Sezione forestale della Università degli studi di Firenze da limitare allo stretto indispensabile, nonchè di corrispondere, in caso di aumenti, alle retribuzioni dei professori, le eventuali maggiori somme occorrenti, quale differenza tra la somma di L. 2.000.000 prevista per ogni cattedra e quella effettivamente dovuta allo Stato dalla predetta Università;

c) di dare incarico alla Direzione dell'A.S.F.D. di provvedere a quanto altro occorrente per il perfezionamento e la pratica attuazione della Convenzione in parola.

Il presidente: F.to *A. Capua*

Il segretario: F.to *G. Saleri*

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio.

Il segretario del Consiglio: F.to *G. Saleri*

ALLEGATO « *B* »

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Verbale del Consiglio di amministrazione dell'11 ottobre 1954.

Si è riunito oggi 11 ottobre 1954, alle ore 17 in una sala del Rettorato di piazza San Marco n. 4 il Consiglio di amministrazione.

Sono presenti il rettore presidente prof. E. Paolo Lamanna e i consiglieri proff. Guido Carobbi, Mario Tofani, Eugenio Garin, Giovanni Nencioni, Vittorio Santoli, Francesco Ferrara, on. Giuseppe Vedovato, Luigi Sacconi, il dott. Angiolo Orvieto, S. E. Giuliano Cora e il dott. Tullio Gallo direttore amministrativo segretario.

Assente giustificato il dott. Tanini.

(*Omissis*).

Cattedre convenzionate di « tecnologia ed utilizzazioni forestali » e di « economia ed estimo forestale ».

Il Consiglio di amministrazione vista la deliberazione della Facoltà di agraria del 29 marzo 1954 riguardante la istituzione delle cattedre convenzionate di « tecnologia ed utilizzazioni forestali » e di « economia ed estimo forestale »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 6 ottobre 1954;

Preso atto dello schema della convenzione da stipularsi con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali che assume l'onere del mantenimento di tali cattedre, con voto unanime esprime la sua approvazione e dà mandato al Rettore di stipulare la relativa Convenzione.

(*Omissis*).

Il presidente: F.to *E. P. Lamanna*

Il segretario: F.to *T Gallo*

Per copia conforme

Il direttore amministrativo: F.to *T Gallo*

Registrato a Firenze (Atti civili) addì 3 novembre 1954 al n. 4959, vol. 532 (*gratis*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1955, n. 935.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 5 febbraio 1955, e gli atti aggiuntivi in data 16 aprile 1955 e 7 giugno 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

N. 9 DI REP.

Convenzione tra l'Università degli studi di Pavia e la Società per azioni « Liquigas » di Milano per la istituzione di un posto di ruolo nella Facoltà di medicina e chirurgia, riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) il giorno cinque del mese di febbraio in Pavia, nella sala del Rettorato della Università degli studi;

Si premette:

1) che l'insegnamento della medicina del lavoro assurge, nell'epoca attuale, ad un'importanza e utilità sociale particolarmente evidenti per la tutela della salute dei lavoratori dal punto di vista preventivo e curativo e che, in conseguenza dell'impulso industriale, oltre che agricolo, che ha assunto la zona di Pavia, è nell'ambiente grandemente sentita l'opportunità o più propriamente la necessità di tradurre in atto le iniziative dirette a soddisfare adeguatamente queste esigenze;

2) che detta disciplina ha avuto a Pavia le sue origini e che, anche se non più presentemente professata, vi sussistono tuttavia memorie e tradizioni nobilissime che ne consigliano il ripristino e l'inserimento nello statuto universitario;

3) che la Società per azioni « Liquigas » di Milano si è offerta di istituire e finanziare per la durata di un decennio un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento della medicina del lavoro, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, posto che si aggiunge a quelli dell'attuale organico della stessa Facoltà, secondo le norme contenute nell'art. 63, comma secondo, e nell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nell'intento di affiancare ai progressi dell'industria e dell'aumentato rischio per la salute dei lavoratori, l'apprestamento del mezzo più idoneo a fornire ai giovani medici le cognizioni scientifiche necessarie per il rapido riconoscimento della più adatta terapia delle malattie professionali;

4) che i competenti consessi accademici, vale a dire il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 14, 17 e 18 gennaio 1955 hanno concordemente dichiarato di accettare col più vivo gradimento, fatte salve le superiori autorizzazioni, l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, dando mandato al magnifico rettore di procedere con la Società offerente alla stipulazione della convenzione che dovrà disciplinare la costituzione e il funzionamento dell'istituendo posto di ruolo (all. 1, 2, 3);

Tutto ciò premesso:

Avanti a me dott. Umberto Marchi, direttore amministrativo della Università di Pavia, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952, a ricevere e redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Università medesima, sono personalmente comparsi i signori:

Carlo Silvestrini fu Giuseppe e Carmelo Leotta fu Nunzio, i quali agiscono in nome e in legale rappresentanza della Società per azioni « Liquigas », come risulta dal certificato notarile esibitomi, rilasciato in data 4 febbraio 1955 dal notaio dott. Eugenio Gelpi, nel quale sono anche segnate e autenticate le rispettive firme (all. n. 4);

Fraccaro prof. Plinio fu Antonio, nato a Bassano del Grappa e domiciliato in Pavia, il quale agisce nella sua qualità di rettore magnifico dell'Università e di presidente del Consiglio di amministrazione della medesima espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con regolare delibera del Consiglio di amministrazione in data 18 gennaio 1955 (all. 3).

Essi comparenti, da me ufficiale rogante, personalmente conosciuti e della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo per la cattedra di medicina del lavoro.

Art. 2.

La Società per azioni « Liquigas » di Milano assume obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Pavia per il finanziamento del posto di ruolo destinato alla medicina del lavoro, la somma di annue lire 1.800.000 (un milione e ottocentomila) per la durata di 10 anni consecutivi a decorrere dalla nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla relativa cattedra.

Art. 3.

La Società per azioni « Liquigas » di Milano si impegna a versare il contributo di cui sopra entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università di Pavia si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate a rifondere annualmente lo Stato dell'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al professore titolare della cattedra di medicina del lavoro che verrà assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

Qualora nel decorso della presente convenzione divenissero insufficiente, per modificazioni del trattamento economico dei professori universitari disposto dallo Stato, i contributi previsti dalla presente convenzione come sufficienti al finanziamento del posto di ruolo, la Società per azioni « Liquigas » di Milano assume impegno di provvedere al reintegro della eccedenza che risulterà scoperta dopo che siano state impiegate allo stesso scopo le eventuali economie realizzate in applicazione della presente stipulazione con la esplicita intesa che, ove tale reintegro non venisse, adeguatamente e tempestivamente effettuato, la convenzione dovrà considerarsi decaduta e il posto di ruolo di cui trattasi soppresso. La Società si impegna a corrispondere gli emolumenti dovuti in caso di cessazione del servizio del titolare del posto di ruolo istituito col presente atto.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunziata almeno un anno prima della scadenza, essa si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo.

Art. 7.

La presente convenzione redatta in quadruplice esemplare è esente da tassa di bollo e registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università governativa di Pavia.

Essa sarà resa esecutiva allorchè sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il provvedimento legislativo che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di professore di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da essa espressa e, in prova di ciò, qui di seguito, si sottoscrivono con me ufficiale rogante.

F.to *Plinio Fraccaro*
F.to *Carmelo Leotta*
F.to *Silvestrini Carlo*
F.to *Umberto Marchi*

V.° per copia conforme
Il Direttore amministrativo
Dott. Umberto Marchi

Registrato a Pavia il 7 febbraio 1955, al n. 1995 Atti pubblici, vol. 189. Esatte lire — (L. —). Il procuratore superiore: firma illeggibile.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

N. 10 DI REP.

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Pavia e la Società per azioni « Liquigas » di Milano per la istituzione di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di medicina e chirurgia, riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantacinque addì sedici del mese di aprile in Pavia nella sede del Rettorato dell'Università degli studi;

Premesso:

che la Società per azioni « Liquigas » di Milano, in seguito a convenzione stipulata con l'Università di Pavia addì 5 febbraio 1955, a rogito del sottoscritto dott. Umberto Marchi, direttore amministrativo della stessa Università, numero di repertorio 9, registrata in Pavia addì 7 febbraio 1955 al numero 1995 atti pubblici, volume 189, ha assunto impegno di istituire e di finanziare, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di medicina del lavoro per la durata di 10 anni;

che successivamente la Società per azioni « Liquigas » di Milano ha ritenuto opportuno di elevare la durata dell'impegno assunto per il finanziamento di detto posto di professore di ruolo al fine di assicurargli carattere di maggior stabilità e di riservarsi, con maggior ampiezza di tempo, la possibilità di dare nuovi eventuali futuri sviluppi all'iniziativa, tenuto anche conto dei criteri informatori al riguardo espressi dal Ministero della pubblica istruzione con lettera 2 marzo 1955, n. 834;

che la predetta Società per azioni « Liquigas » ha altresì ritenuto conveniente aumentare preventivamente l'importo della somma che si era in un primo tempo impegnata di versare annualmente per il finanziamento di detto posto di professore di ruolo;

Tutto ciò premesso:

Avanti a me dott. Umberto Marchi fu Igino, direttore amministrativo dell'Università di Pavia, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952, a ricevere e a redi-

gere gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Università medesima, è personalmente comparso il sig. comm. Michelangelo Virgillito di Domenico, presidente della Società per azioni « Liquigas » di Milano, il quale agisce in nome e in legale rappresentanza della Società stessa, come risulta da regolare atto notarile a rogito del dott. Eugenio Gelpi, notaio in Milano, via Durini n. 23, in data 16 marzo 1955, n. 46463 di repertorio, allegato al presente atto, comprovante che il predetto è legalmente autorizzato, a norma dello statuto della Società, ad assumere impegni per conto e in nome di essa;

Fraccaro prof. Plinio fu Antonio, nato a Bassano del Grappa e domiciliato in Pavia, il quale agisce nella sua qualità di rettore magnifico dell'Università;

Essi comparenti, da me ufficiale rogante, personalmente conosciuti e della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo, dando esecuzione alle premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

la durata dell'impegno di finanziamento del posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento di medicina del lavoro, di cui all'art. 2 della convenzione stipulata tra la Società per azioni « Liquigas » e l'Università di Pavia in data 5 febbraio 1955, è portata ad anni 20 (venti) e l'importo ivi previsto che la Società si impegna di corrispondere annualmente per il mantenimento del posto è elevato a lire due milioni (2.000.000).

Il magnifico rettore prof. Plinio Fraccaro esprime a nome dell'Università il suo animo vivamente grato alla Società per azioni « Liquigas » di Milano nella persona del suo presidente, per aver voluto con tanta prontezza e larghezza di vedute aderire alla modifica delle clausole della convenzione già stipulata, al fine di facilitare la realizzazione della istituenda cattedra di ruolo di medicina del lavoro.

Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto, di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate lo dichiarano in ogni sua parte, pienamente conforme alla volontà da essa espressa e in prova di ciò, qui di seguito, si sottoscrivono con me ufficiale rogante.

Il presente atto, redatto in quattro esemplari di cui uno destinato alla registrazione, è esente da tassa di bollo e registro, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulato nell'interesse dello Stato e della Università di Pavia.

F.to *Michelangelo Virgillito*
F.to *Plinio Fraccaro*
F.to *Umberto Marchi*

V.° per copia conforme
Il direttore amministrativo
Dott. Umberto Marchi

Registrato a Pavia il 20 aprile 1955, al n. 2698 atti pubblici, vol. 190. Esatte lire Esente. Il procuratore superiore: firma illeggibile.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

N. 11 DI REP.

Secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la Università degli studi di Pavia e la Società per azioni « Liquigas » di Milano per la istituzione di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di medicina e chirurgia, riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantacinque addì sette del mese di giugno in Pavia nella sede del rettorato della Università degli studi;

Premesso:

che la Società per azioni « Liquigas » di Milano, ha stipulato in data 5 febbraio 1955 con l'Università di Pavia una convenzione a rogito del sottoscritto dott. Umberto Marchi, direttore amministrativo della stessa Università, numero di rep. 9, registrata in Pavia addì 7 febbraio 1955 al n. 1995 atti pubblici, volume 189, con la quale si è impegnata a istituire e a finanziare, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati dall'organico alla Facoltà di medicina e chirurgia, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di medicina del lavoro per la durata di anni 10;

che successivamente detta convenzione è stata integrata con atto aggiuntivo stipulato come sopra in data 16 aprile 1955, n. 10 di repertorio registrata in Pavia in data 20 aprile 1955, al n. 2698 atti pubblici, vol. 190, tra la stessa Società per azioni « Liquigas » di Milano e l'Università di Pavia, in base al quale la durata dell'impegno veniva elevato ad anni 20 e l'impegno del finanziamento portato a L. 2.000.000;

che la predetta Società, nell'intento di rendere maggiormente sostanziale in rapporto ai tempi e all'entità degli oneri che derivano o che possono derivare dalla costituzione del nuovo posto di ruolo, e di conferirgli nel medesimo tempo un carattere di maggiore solidità, si è offerta di aumentare ulteriormente l'impegno del finanziamento portandolo alla somma complessiva di L. 2.200.000;

Tutto ciò premesso:

Avanti a me dott. Umberto Marchi fu Igino, direttore amministrativo dell'Università di Pavia, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952, a ricevere e a redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Università medesima, sono personalmente comparsi:

il sig. comm. Michelangelo Virgillito di Domenico, presidente della Società per azioni « Liquigas » di Milano, il quale agisce in nome e in legale rappresentanza della Società stessa come può desumersi da regolare atto notarile a rogito del dottore Eugenio Gelpi, notaio in Milano, via Durini n. 23, in data 16 marzo 1955, n. 46463 di repertorio, che venne allegato al precedente atto aggiuntivo stipulato in data 16 aprile 1955, e di cui non ho ritenuto necessario esigere la rinnovazione, comprovante che il predetto comm. Michelangelo Virgillito è legalmente autorizzato, a norma dello statuto della Società, ad assumere impegni vincolativi per conto e in nome di essa;

Fraccaro prof. Plinio fu Antonio, nato a Bassano del Grappa e domiciliato in Pavia, il quale agisce nella sua qualità di rettore magnifico dell'Università;

Essi comparenti, da me ufficiale rogante ben personalmente conosciuti e della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo, dando esecuzione alle premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

L'importo del finanziamento che la Società per azioni « Liquigas » di Milano si impegna di corrispondere annualmente per il mantenimento dell'istituendo posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la Università di Pavia è ulteriormente elevato a complessive lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) ferme restando tutte le altre clausole ed impegni in precedenza convenuti.

Il magnifico rettore prof. Plinio Fraccaro esprime ancora una volta a nome dell'Università il suo animo particolarmente grato alla benemerita Società per azioni « Liquigas » di Milano, nella persona del suo presidente, per aver voluto con questo suo nuovo atto di liberalità dare ulteriore e tangibile dimostrazione della serietà di intenti da cui essa è animata allo scopo di conferire all'iniziativa di cui si è fatta promotrice una maggiore e più adeguata consistenza e assicurarne la realizzazione.

Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto, di cui ho dato congiuntamente lettura alle due parti contraenti le quali, da me interpellate lo dichiarano in ogni sua parte, pienamente conforme alla volontà da essa espressa e in prova di ciò, qui di seguito con me si sottoscrivono.

Il presente atto, redatto in quattro esemplari, di cui uno destinato alla registrazione, è esente da tassa di bollo e registro, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulato nell'interesse dello Stato e della Università di Pavia.

F.to *Comm. Michelangelo Virgillito*
F.to *Plinio Fraccaro fu Antonio*, rettore
F.to *Umberto Marchi*

V.° per copia conforme
Il direttore amministrativo
Dott. Umberto Marchi

Registrato a Pavia il 10 giugno 1955, al n. 3105 atti pubblici, vol. 191. Esatte lire gratis. Il procuratore superiore: firma illeggibile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 936.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4543; 26 ottobre 1952, numero 4557; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120 e 19 luglio 1955, n. 761;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 165 relativo alla scuola di perfezionamento negli studi sui problemi del lavoro è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1) Storia del sindacalismo e del problema sociale.
2) Problemi di economia e politica economica del lavoro.
3) Problemi di diritto del lavoro.
4) Problemi e tecnica del lavoro direttivo.
5) Problemi dei rapporti umani nel lavoro.
6) Psicologia del lavoro.
7) Statistica applicata ai problemi del lavoro.
8) Problemi di diritto pubblico comparato del lavoro.
9) Problemi dell'assistenza e dell'educazione del lavoratore.
10) Intervista e altre tecniche di comunicazione e di indagine.
11) Problemi politici del lavoro.
12) Tecnica delle organizzazioni sindacali.
13) Garanzie costituzionali del lavoro.
14) Problemi di addestramento, di qualificazione e riqualificazione del lavoratore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 937.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, numero 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, numero 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207 e 11 aprile 1955, n. 622;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 140 (già 129), relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° anno:

1) Chimica biologica;
2) Immunologia;
3) Microbiologia;
4) Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;

5) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato uro-genitale;
6) Fisiologia ostetrica e ginecologica (1° corso);
7) Semeiotica ostetrica e ginecologica (1° corso).

2° anno:
1) Venereologia;
2) Fisiologia ostetrica e ginecologica (2° corso);
3) Semeiotica ostetrica e ginecologica (2° corso);
4) Patologia ostetrica e ginecologica (1° corso);
5) Anatomia e istologia patologica dell'apparato genitale femminile (1° corso);
6) Clinica ostetrica e ginecologica (1° corso).

3° anno:
1) Urologia ginecologica;
2) Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica;
3) Puericultura post-natale;
4) Medicina legale in rapporto all'ostetricia ed alla ginecologia;
5) Patologia ostetrica e ginecologica (2° corso);
6) Anatomia e istologia patologica dell'apparato genitale femminile (2° corso);
7) Clinica ostetrica e ginecologica (2° corso);
8) Terapia ostetrica e ginecologica (1° corso).

4° anno:
1) Anatomia e istologia patologica dell'apparato genitale femminile (3° corso);
2) Clinica ostetrica e ginecologica (3° corso);
3) Nozioni generali di chirurgia e tecnica operatoria;
4) Terapia ostetrica e ginecologica (2° corso) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 938.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, numero 1167; 27 aprile 1942, n. 485, 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354 e 19 luglio 1955, n. 762;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 102. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti è di dieci per ogni anno di corso nelle scuole che hanno durata di cinque, quattro e tre anni, di sedici per le scuole che hanno durata di due anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 939.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, n. 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71 e 16 febbraio 1955, numero 220;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 227, relativo alla scuola di perfezionamento in malattie infettive, è modificato nel senso che gli insegnamenti di « virologia » e di « clinica delle malattie infettive » sono inclusi tra le materie rispettivamente del 1° anno e del 3° anno di corso della scuola anzidetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 940.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1944, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1954, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055 e 4 febbraio 1955, n. 119;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — E' aggiunto il seguente comma:

« Nella Facoltà di lettere e filosofia è costituita la scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica ».

Art. 69. — Al quarto comma è aggiunto quanto appresso:

« Alla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica costituita nella Facoltà di lettere e filosofia possono essere iscritti per il conseguimento del diploma di specializzazione in psicotecnica i soli laureati in medicina, per il conseguimento del diploma di specializzazione in orientamento professionale i laureati in medicina e i laureati in pedagogia e in filosofia.

Coloro che hanno già conseguito il diploma di perfezionamento in psicologia in una Università italiana, purchè in possesso del titolo di laurea che dà accesso all'iscrizione a uno dei diplomi rilasciato dalla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica, potranno essere iscritti al secondo anno di corso della scuola di specializzazione ».

Art. 70. — Il primo e terzo comma sono rispettivamente modificati nel modo seguente:

« Le scuole di perfezionamento e di specializzazione rilasciano un diploma ».

« Gli studi per il conseguimento di ciascun diploma di perfezionamento e di specializzazione durano due anni ».

Art. 71. — Dopo il n. 2 del primo comma è apportato il seguente nuovo comma:

« L'esame di diploma nella scuola di specializzazione consiste:

1) in un esame orale nelle materie costitutive della scuola;

2) nella presentazione di una tesi scritta su argomento monografico con ricerche personali;

3) nella discussione intorno a detta tesi ».

Dopo l'art. 86 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 87. — La scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica rilascia due diplomi:

a) diploma di specializzazione in psicotecnica;

b) diploma di specializzazione in orientamento professionale.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di specializzazione in psicotecnica sono:

psicologia generale;
psicotecnica;
statistica.

Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma di specializzazione in psicotecnica, debbono seguire le seguenti materie ausiliarie:

legislazione del lavoro;
organizzazione scientifica del lavoro.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di specializzazione in orientamento professionale sono:

psicologia generale; psicologia dell'età evolutiva; metodi di selezione e di orientamento professionale.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di specializzazione in orientamento professionale, debbono seguire le seguenti materie ausiliarie:

legislazione del lavoro; statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 941.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, numero 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376: 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120 e 19 luglio 1955, n. 761;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « lingua e letteratura straniera » (annuale, diversa da quella scelta come insegnamento fondamentale).

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « storia della medicina ».

Dopo l'art. 142 (già 135), sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione dell'Istituto di studi francesi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Istituto di studi francesi.

Art. 143. — E' istituito presso l'Università di Firenze un Istituto di studi francesi, con la collaborazione di Enti francesi, allo scopo di fornire una preparazione più approfondita a coloro che si avviano all'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole secondarie.

Art. 144. — Presso l'Istituto si svolge un corso di studi di perfezionamento nella lingua e letteratura francese, della durata biennale, al termine del quale viene rilasciato a coloro che hanno superato gli esami prescritti un diploma di perfezionamento.

Art. 145. — Possono essere iscritti all'Istituto coloro che siano in possesso di titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi a cattedra di lingua e letteratura francese nelle Scuole secondarie.

Art. 146. — Il direttore dell'Istituto sarà nominato biennalmente dal rettore su proposta del Consiglio.

Art. 147. — Fanno parte del Consiglio oltre ai presidi della Facoltà di lettere e filosofia e della Facoltà di magistero (o un loro rappresentante) i professori ufficiali di lingua e letteratura francese delle Facoltà suddette, e due fra i docenti francesi che, come è previsto dall'articolo seguente, collaborano al funzionamento dell'Istituto.

Art. 148. — Gli insegnanti sono proposti alle autorità accademiche dal Consiglio e possono essere anche di nazionalità straniera.

Art. 149. — Sono materie d'insegnamento:

Letteratura francese;
Letteratura comparata italo-francese;
Storia dell'arte francese;
Storia della civiltà francese;
Fonetica e storia della lingua.

Art. 150. — Per l'ammissione al secondo corso l'iscritto deve superare gli esami scritti e orali stabiliti dal regolamento.

Art. 151. — L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta in lingua francese sopra argomenti attinenti alle discipline insegnate nell'Istituto.

Art. 152. — Le tasse e sopratasse sono quelle stabilite per la Facoltà di lettere e filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 70. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 942.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con i regi decreti 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; 5 settembre 1942, n. 1239; 24 ottobre 1942, n. 1651; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768; 11 marzo 1953, n. 457; 6 ottobre 1953, n. 1110; 14 settembre 1954, n. 1009; 26 ottobre 1954, n. 1203; 4 febbraio 1955, n. 117 e 27 luglio 1955, n. 803;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55, primo comma. — Sono aggiunte le parole « e comprende il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica ».

Dopo l'art. 63, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 64. — Gli insegnamenti per il biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica, sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Art. 65. — Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ogni anno di corso.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di « esercitazioni di analisi chimica qualitativa » se non abbia superato quello di « esercitazioni di preparazioni chimiche ».

Art. 66. — Per gli studenti in possesso di altra laurea e provenienti da altre Università, il Consiglio di facoltà deciderà caso per caso il numero degli insegnamenti che debbono essere ancora seguiti e formare oggetto di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1955.

Modalità di versamento delle quote a carico dei sinistrati bisognosi che richiedano la esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione di case da parte dello Stato ai sensi della legge 9 aprile 1955, n. 279.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 aprile 1955, n. 279, con la quale sono state emanate provvidenze per il ripristino dei danni prodotti dalle alluvioni verificatesi nell'ottobre 1954, nella provincia di Salerno;

Ritenuto che in base all'art. 6 di detta legge occorre stabilire le modalità di versamento delle quote a carico dei sinistrati bisognosi, i quali, avendo diritto al contributo per la riparazione o ricostruzione delle loro case in virtù della predetta legge, richiedano che tutti i lavori siano eseguiti dallo Stato;

Decreta:

1. - Ultimati i lavori ed intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo di essi, il provveditore alle Opere pubbliche per la Campania accerta, con proprio decreto, l'ammontare della quota di spesa a carico del proprietario interessato, e comunica tale decreto, unitamente al consuntivo dei lavori, all'Intendenza di finanza della provincia di Salerno.

2. Al recupero della predetta quota di spesa, in dieci annualità, provvede l'Ufficio del registro competente, valendosi della procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Il credito dello Stato è garantito da ipoteca sugli immobili, nei quali debbono essere eseguiti i lavori di ripristino, o sulle relative aree.

L'ipoteca è iscritta d'ufficio, a cura dell'Ufficio del genio civile di Salerno, prima dell'inizio dei lavori e per l'importo della spesa prevista, salvo successiva eventuale rettifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1955

Il Ministro: ROMITA

(5681)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1955.

Modalità di versamento delle quote a carico dei sinistrati bisognosi che richiedano la esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione di case da parte dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 938, con la quale sono state emanate provvidenze per il ripristino dei danni prodotti dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953;

Ritenuto che in base all'art. 2 di detta legge occorre stabilire le modalità di versamento delle quote a carico dei sinistrati bisognosi, i quali, avendo diritto al contributo per la riparazione o ricostruzione delle loro case in virtù della predetta legge, richiedano che tutti i lavori siano eseguiti dallo Stato;

Decreta:

1. Ultimati i lavori ed intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo di essi, il provveditore alle opere pubbliche per la Calabria accerta, con proprio decreto, l'ammontare della quota di spesa a carico del proprietario interessato, e comunica tale decreto, unitamente al consuntivo dei lavori, all'Intendenza di finanza della Provincia in cui i lavori stessi furono eseguiti.

2. Al recupero della predetta quota di spesa, in dieci annualità, provvedono gli Uffici del registro, valendosi della procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Il credito dello Stato è garantito da ipoteca sugli immobili, nei quali debbono essere eseguiti i lavori di ripristino, o sulle relative aree.

L'ipoteca è iscritta d'ufficio, a cura del competente Ufficio del genio civile, prima dell'inizio dei lavori e per l'importo della spesa prevista, salvo successiva eventuale rettifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1955

Il Ministro: Romita

(5682)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1955.

Approvazione della delibera commissariale dell'Ente Nazionale Risi concernente il diritto di contratto per la campagna 1953-54.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successivamente modificato: con il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932; con il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 910; con il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263; e, infine, con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito nella legge 29 aprile 1940, n. 497, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934;

Vista la delibera adottata in data 9 febbraio 1954 dal commissario dell'Ente Nazionale Risi, con la quale viene fissato, per la campagna 1953-54, in L. 200 al quintale il diritto di contratto di cui alle disposizioni di legge più sopra richiamate;

Tenuto conto delle effettive necessità dell'Ente suddetto in rapporto alle finalità istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale e delle possibilità derivanti dall'andamento economico della gestione di ammasso;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 9 febbraio 1954 dal commissario dell'Ente Nazionale Risi, con la quale viene fissato, in L. 200 al quintale, il diritto di contratto spettante all'Ente suddetto per la campagna 1953-54.

Roma, addì 26 luglio 1955

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Colombo

Il Ministro per il tesoro
Gava

Il Ministro per l'industria e commercio
Cortese

(5660)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1955.

Applicazione per il comune di Fiuminata, della provincia di Macerata, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;

Vista la domanda del comune di Fiuminata, della provincia di Macerata, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Fiuminata in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima, per il comune di Fiuminata della provincia di Macerata.

Roma, addì 11 giugno 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
Romita

Il Ministro per l'interno
Scelba

Il Ministro per il tesoro
Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1955
Registro n. 35, foglio n. 200

(5679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 ottobre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ferdinando Spinelli, Console onorario di Islanda a Torino.

(5667)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti addì 5 ottobre 1955, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 aprile 1953, dal dott. Gino Lorenzi, già ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione media, avverso il decreto Ministeriale 15 ottobre 1952, concernente il collocamento a riposo del predetto funzionario a decorrere dal 1° novembre 1952.

(5689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1962

Si notifica che il giorno 21 novembre 1955, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1962 alla 24ª/1962) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1962, emesse in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, e decreto Ministeriale 2 gennaio 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5675)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 27 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,76	624,76	624,78	624,76	624,72	624,78	624,765	624,76	624,76	624,78
$ Can.	625,70	625,50	625,50	626,25	625,60	625,20	626,10	626,25	625,75	625,25
Fr Sv. lib.	145,77	145,76	145,77	145,79	145,71	145,80	145,79	145,79	145,77	145,77
Kr. D.	90,85	90,82	90,85	90,84	90,80	90,85	90,85	90,84	90,84	90,85
Kr. N.	87,78	87,72	87,80	87,76	87,75	87,78	87,75	87,76	87,76	87,75
Kr. Sv.	121,60	121,43	121,50	121,49	121,49	121,65	121,45	121,49	121,60	121,60
Fol.	165,40	165,40	165,38	165,34	165,44	165,45	165,33	165,34	165,45	165,45
Fr. B.	12,59	12,59	12,59	12,5865	12,585	12,59	12,5875	12,59	12,59	12,59
Fr. Fr.	178,66	178,60	178,40	178,48	178,45	178,55	178,67	178,48	178,66	178,56
Fr. Sv. acc.	143,70	143,63	143,60	143,65	143,61	143,70	143,68	143,65	143,70	143,65
Lst.	1755 —	1755 —	1754,25	1755 —	1754,25	1755,75	1755,50	1755 —	1755 —	1754,75
Dm. occ.	149,70	149,65	149,62	149,68	149,64	149,75	149,70	149,68	149,74	149,65

Media dei titoli del 27 ottobre 1955

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,95
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	92,625
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,25
Id. 5 % 1936	93,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,762
1 dollaro Can.	626,175
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	90,845
1 Kr. Norv.	87,755
1 Kr. Sv.	121,47
1 Fol.	165,335
1 Fr. bel.	12,587
100 Fr. Fr	178,575
1 Fr. Sv. acc.	143,665
1 Lst.	1755,25
1 Marco ger.	149,69

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 27 e 31 agosto 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei conti			
						N.	Data		Data	Reg. Agricoltura N.	Foglio	lire
	Ente Puglia e Lucania											
1	CAIONE Giovanni Nicola fu Michele	Foggia	205.21.89	2269	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52	31- 8-55	28- 9-55	16	278	25.560.020 —
2	CANTORE Giovanni fu Luigi	Avetrana	451.22.71	481	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	31- 8-55	28- 9-55	16	279	30.299.020 —
3	ANGELASTRO Luigi fu Vincenzo	Gravina	48.29.89	825	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	27- 8-55	28- 9-55	16	276	3.694.473 —
4	CAIONE Antonio di Giovanni-Nicola	Ascoli Satriano	49.41.14	1710	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	27- 8-55	28- 9-55	16	277	3.602.092 —
5	GALANTE Anna fu Gaetano	Lesina	27.52.21	2072	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	27- 8-55	28- 9-55	16	280	1.859.535 —
6	GALANTE Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele	Lesina	56.92.10	2421	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	27- 8-55	28- 9-55	16	281	4.357.648 —
7	GALANTE Maria fu Gaetano	Lesina	124.88.51	294	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	27- 8-55	28- 9-55	16	282	12.663.352 —
8	GALANTE Paolo fu Gaetano	Lesina	75.05.71	298	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	27- 8-55	28- 9-55	16	283	6.542.667 —
9	PICCIRELLA Giuseppina fu Alfonso	San Nicandro Garganico	357.20.69	1648	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	27- 8-55	28- 9-55	16	284	20.407.573 —

Roma, addì 11 ottobre 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(5485)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1955, con cui è stata nominata, fra le altre, la *Commissione per gli esami di procuratore* presso la Corte d'appello di Ancona;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Assanti dott. Stefano, componente effettivo di detta Commissione, il quale è deceduto;

Decreta:

Il dott. Mazza Alberto, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato presidente effettivo della Commissione medesima, in sostituzione del magistrato Assanti dott. Stefano, deceduto

Al posto di presidente supplente, resosi così vacante, è nominato il dott. Spampinato Carlo, consigliere presso detta Corte.

Roma, addì 14 settembre 1955

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1955
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 216. — Flammia

(5692)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private e successive estensioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente, nonchè le disposizioni successive comportanti estensioni o modifiche alle norme suddette;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per la ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° ottobre 1954, numero 378(12)P.I/a.3 (registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre successivo, al registro n. 54, foglio n. 118) con il quale è stato indetto il concorso per esami, a quattro posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con il decreto Ministeriale 5 marzo 1955, n. 65(12)P.I/a.3 registrato alla Corte dei conti il 16 dello stesso mese al registro n. 58, foglio n. 160 e modificata con il decreto Ministeriale 10 giugno 1955, n. 251(12)P.I/a.3 registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1955 al registro n. 62, foglio n. 117;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1954, n. 378(12)P.I/a.3, per ricoprire quattro (4) posti di allievo ispettore in prova, nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei *trasporti in concessione*:

COGNOME E NOME	Votazione			Coeff. prova facolt. lingue	Votazione complessiva
	Prove scritte	Prova orale	Totale		
1. Longo Alfredo	8,625	8,25	16,875	0,198	17,073
2. Venturini Lucio	8,012	8,85	16,862	—	16,862
3. De Sanctis Sandro	7,925	8,85	16,775	—	16,775
4 Raimondi Lelio	7,975	8,75	16,725	—	16,725
5 Milli Lorenzo	7,525	8,60	16,125	0,189	16,314
6. Lauretti Luigi	7,287	8 —	15,287	—	15,287
7. Berliri Giuseppe, ex combattente	7,700	7,50	15,200	—	15,200
8. Petrucci Francesco	7,200	7,50	14,700	—	14,700

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Longo Alfredo punti 17,073
2. Venturini Lucio » 16,862
3. De Sanctis Sandro » 16,775
4. Berliri Giuseppe, ex combattente » 15,200

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Raimondi Lelio punti 16,725
2. Milli Lorenzo » 16,314
3. Lauretti Luigi » 15,287
4. Petrucci Francesco » 14,700

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il Ministro: Angelini

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1955
Registro bilancio Trasporti n. 63, *foglio n.* 255

(5674)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato - branca di servizio « Coltivazioni tabacchi », indetto con decreto Ministeriale del 10 giugno 1955.

Giusta il decreto Ministeriale n. 00/37007 del 15 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 50, le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nell'unica sede di Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) nei giorni 10 e 11 novembre 1955.

Il successivo giorno 12 avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane precise.

(5691)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 19746 del 10 novembre 1952;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Considerato che, nel frattempo, la condotta ostetrica del terzo reparto del comune di Cotignola è stata soppressa (deliberazione consiliare 14 marzo 1952, n. 11, approvata dalla G.P.A. in seduta del 26 marzo 1953) e, conseguentemente, stralciata dal bando di concorso di cui sopra (decreto prefettizio n. 17840 del 10 settembre 1955);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Taroni Emilia	punti	59,98	su 100
2. Samorè Olga	»	59,17	»
3. Battistini Martina	»	58,74	»
4. Montevecchi Rosina	»	58,24	»
5. Ricci Petitoni Maria	»	57,94	»
6. Pompili Dina	»	57,74	»
7. Mazzotti Teresa	»	56,73	»
8. Piazza Nives	»	54,75	»
9. Guerra Venere	»	54,64	»
10. Fabbri Clementa	»	54,43	»
11. Lapini Fausta	»	53,81	»
12. Venturi Rina	»	53,63	»
13. Lusa Liliana	»	52,82	»
14. Maldini Lea	»	52,46	»
15. Bedeschi Dera	»	51,90	»
16. Treossi Romana	»	50,48	»
17. Linguerri Gigliola	»	50,25	»
18. Fabbri Maria	»	49,09	»
19. Ghirelli Rosa	»	49,02	»
20. Conti Carolina	»	48,96	»
21. De Paoli Leonilde	»	48,90	»
22. Piazza Iolanda	»	48,80	»
23. Verlicchi Elsa	»	48,80	»
24. Benericetti Eva	»	48,73	»
25. Visani Natalina	»	48,62	»
26. Sangiorgi Pierina	»	48,40	»
27. Evangelisti Maria	»	47,80	»
28. Giardini Elvira	»	47,65	»
29. Marcucci Alviera	»	47,51	»
30. Luci Libera	»	46,80	»
31. Casadio Maria Teresa	»	46,80	»
32. Montanari Giuseppina	»	46,72	»
33. Donati Lina	»	46,48	»
34. Pacci Angela	»	46,29	»
35. Previato Alda	»	46,26	»
36. Cenni Nella	»	46,04	»
37. Rava Gioconda	»	45,80	»
38. Pezzi Luciana	»	45,64	»
39. Proli Maria Luisa	»	45,50	»
40. Leonelli Antonietta	»	45,35	»
41. Picchio Gigliola	»	45,24	»
42. Mambelli Giuseppina	punti	45,20	su 100
43. Cagnazzi Teresina	»	45,09	»
44. Baroia Giovanna Pia	»	44,28	»
45. Guerrini Sara	»	44,17	»
46. Nanni Maria	»	43,65	»
47. Maroncelli Renata	»	43,00	»
48. Ravaglia Bianca	»	43,00	»
49. Treppiedi Anna	»	42,65	»
50. Canetti Carmela	»	42,62	»
51. Minzoni Anna	»	42,70	»
52. Casadei Carla	»	42,17	»
53. Angeletti Flora	»	41,64	»
54. Fuschini Luisa	»	40,62	»
55. Malavolti Giuseppina	»	40,10	»
56. Berti Marina	»	39,78	»
57. Savelli Luisa	»	38,35	»
58. Emaldi Obriana	»	38,33	»
59. Orfei Edda	»	38,15	»
60. Mognarelli Mafalda	»	37,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 14 ottobre 1955

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 19843, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 19746 del 10 novembre 1952;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1955, n. 17840;

Considerato che occorre provvedere all'assegnazione dei posti predetti;

Viste le istanze di ammissione al concorso delle candidate comprese nei primi quattro posti della graduatoria di cui sopra, e tenute presenti le sedi da esse indicate in ordine di preferenza nelle istanze medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria delle idonee nel concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) ostetrica Taroni Emilia fu Paolo: Fusignano (condotta unica);

2) ostetrica Samorè Olga di Domenico: Brisighella, condotta di Villa Vezzano;

3) ostetrica Battistini Martina fu Cesare: Ravenna, condotta di Sant'Alberto;

4) ostetrica Montevecchi Rosina fu Giovanni: Lugo, condotta di Villa San Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 14 ottobre 1955

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(5584)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.